

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE

DI BANCA POPOLARE ETICA S.C.p.A.

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DI BANCA ETICA S.C.p.A.

Il presente Documento Informativo è rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Banca Popolare Etica S.c.p.a. (di seguito "Banca"), è redatto ai sensi del Regolamento Intermediari Consob al fine di consentire al Cliente o al potenziale Cliente di assumere consapevoli decisioni in materia di investimenti.

Le informazioni riguardano:

1) LA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO	pag. 4
A) DATI SOCIETARI DELLA BANCA	pag. 4
B) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA CLIENTE E BANCA	pag. 4
C) OFFERTA FUORI SEDE	pag. 4
D) RECLAMI	pag. 4
E) SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI	pag. 4
F) DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	pag. 5
G) SISTEMI DI INDENNIZZO O DI GARANZIA	pag. 5
H) POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE	pag. 5
I) POLITICA SULLA TRASMISSIONE DEGLI ORDINI	pag. 7
J) POLITICA DEGLI INCENTIVI	pag. 10
2) LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA	pag. 11
A) IL SUBDEPOSITO E LA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA	pag. 11
B) I PRIVILEGI E I DIRITTI DI COMPENSAZIONE	pag. 11
3) LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA	pag. 12
4) GLI STRUMENTI FINANZIARI	pag. 14
5) I TERMINI DEL CONTRATTO PER IL COLLOCAMENTO, LA NEGOZIAZIONE E L'ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI, LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA	pag. 18
6) CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E TITOLI/PRODOTTI OGGETTO DEI SERVIZI DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE E L'ESECUZIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI, LA RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI	pag. 30
7) I COSTI E GLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO	pag. 31
8) FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA / APPROPRIATEZZA	pag. 33

Le successive modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente documento verranno comunicate tempestivamente al cliente.

1) INFORMAZIONI SULLA BANCA E SUI SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO

A) DATI SOCIETARI DELLA BANCA

Denominazione Sociale: Banca Popolare Etica Società Cooperativa per Azioni (di seguito "Banca").

Sede Legale: Padova, via N. Tommaseo 7

Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e Codice Fiscale 02622940233, Codice Abi 05018

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5399 e all'Albo dei Gruppi Bancari in qualità di Capogruppo

B) MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA CLIENTE E BANCA

Il cliente e la banca comunicano nella lingua italiana. Le modalità di comunicazione, in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono disciplinate nei relativi contratti. Ogni altra comunicazione o richiesta di informazione può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica: posta@bancaetica.com.

Accedendo al sito www.bancaetica.com è possibile trovare l'indirizzo e il recapito telefonico di tutte le filiali e di tutti i promotori finanziari della Banca.

C) OFFERTA FUORI SEDE - PROMOTORI FINANZIARI

La Banca, nell'offerta fuori dalla propria sede legale e dalle proprie filiali di strumenti finanziari si avvale di promotori finanziari iscritti in Italia nell'Albo unico dei promotori finanziari.

D) RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inviati a Banca Popolare Etica S.c.p.a., Ufficio Reclami Via N. Tommaseo 7 35131 Padova - email: legale.compliance@bancaetica.com, fax 0498771198. La Banca provvede a comunicare per iscritto al Cliente l'esito finale del reclamo entro 30 giorni dal ricevimento.

E) SERVIZI DI INVESTIMENTO OFFERTI

La Banca è stata autorizzata dalla Banca d'Italia allo svolgimento dei servizi di investimento di seguito descritti e svolge detti servizi nel rispetto del suo Statuto, in particolare dell'art.5¹:

- Ricezione e trasmissione di ordini
- Collocamento di strumenti finanziari
- Negoziazione per conto proprio
- Esecuzione di ordini per conto clienti
- Consulenza in materia di investimenti.

¹ Art. 5 - Finalità

La Società si ispira ai seguenti principi della Finanza Etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
 - il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
 - l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
 - il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuito tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
 - la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
 - va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei Soci, ma anche dei risparmiatori;
 - l'istituzione che accetta i principi della Finanza Etica orienta con tali criteri l'intera sua attività.
- La Società si propone di gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività. Attraverso gli strumenti dell'attività creditizia, la Società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all'utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo – in particolare mediante le organizzazioni non profit - le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Inoltre sarà riservata particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza. Saranno comunque esclusi i rapporti finanziari con quelle attività economiche che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona. La Società svolge una funzione educativa nei confronti del risparmiatore e del beneficiario del credito, responsabilizzando il primo a conoscere la destinazione e le modalità di impiego del suo denaro e stimolando il secondo a sviluppare con responsabilità progettuale la sua autonomia e capacità imprenditoriale.

F) DOCUMENTAZIONE FORNITA ALL'INVESTITORE A RENDICONTO DELL'ATTIVITÀ SVOLTA

La Banca:

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello di una propria filiale, rilascia al Cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al Cliente in materia di conflitti di interesse, di non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione cui si riferisce l'ordine e di eventuali incentivi;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso l'ordine, dell'esecuzione dell'ordine, invia al Cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita, quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese. Nel caso di ordini relativi a quote di Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr., le informazioni sono fornite direttamente dalle Società emittenti secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse.
- a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine
- invia al Cliente con periodicità annuale un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni riguardanti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto.

G) INFORMAZIONI SUI SISTEMI DI INDENNIZZO O DI GARANZIA

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi di cui al Dlgs. 4/12/1996 n. 659. Il Fondo è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il fondo interviene, al fine di assicurare "il rimborso dei crediti relativi ai fondi acquisiti dalle Banche con obbligo di restituzione sotto forma di depositi (...)" ex articolo 96 *bis* D. Lgs. 01/09/1993, n. 385, Testo Unico Bancario, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca, a richiesta del Fondo.

Con riferimento agli strumenti finanziari offerti da Banca Etica, tale Fondo opera solo con riferimento ai certificati di deposito (nominativi), essendone escluse le obbligazioni e le azioni.

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62 del Dlgs. 23/07/1996 n. 415. Il Fondo indennizza gli investitori, entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di euro 20.000 e alle condizioni previste dal Regolamento Operativo del Fondo, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo, derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento. Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

H) POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

[\[Si riporta una sintesi della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca\].](#)

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE la Banca è tenuta a mantenere e applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca fornisce qui di seguito una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse.

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento** In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.**
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.**

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti. A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato;
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto pertinente a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità, l'adozione di procedure interne e punti di controllo, la disposizione di mirate regole di condotta.

Vengono qui di seguito evidenziati i conflitti di interesse relativi ad attività di investimento per i quali non è stato possibile stabilire misure idonee a limitare i rischi associati a tali conflitti e per cui è necessario fornire adeguata informativa ai clienti:

- **Strumenti finanziari di propria emissione: certificati di deposito, prestiti obbligazionari, azioni di propria emissione**
- **Prodotti emessi da Società del Gruppo Banca Etica: Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr**

Il documento completo sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitto di interesse è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca www.bancaetica.com e presso tutte le filiali e i promotori finanziari della Banca.

I) POLITICA SULLA ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

La "Markets in Financial Instruments Directive" (MiFID) è la Direttiva approvata dal Parlamento europeo nel 2004 che, dal 1° novembre 2007, introduce nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione di strumenti finanziari.

Obiettivo della MiFID è quello di definire un quadro organico di regole finalizzato a garantire un maggior livello di protezione degli investitori, a rafforzare l'integrità e la trasparenza dei mercati, a disciplinare l'esecuzione organizzata delle transazioni da parte delle Borse, degli altri sistemi di negoziazione e delle imprese di investimento e a stimolare la concorrenza tra le Borse tradizionali e gli altri sistemi di negoziazione.

Nel quadro generale delle nuove regole introdotte dalla MiFID assume importanza primaria la disciplina dell'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni (c.d. best execution).

Il principio della best execution obbliga le banche ad adottare tutte le misure ragionevoli e a mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere nell'esecuzione degli ordini il miglior risultato possibile per i clienti, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e oggetto dell'ordine.

L'importanza relativa di tali fattori di esecuzione deve essere definita dalle banche tenendo conto delle caratteristiche del cliente, dell'ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine, delle sedi di esecuzione alle quali l'ordine può essere diretto.

Tale disciplina è volta ad assicurare un'ampia protezione agli investitori classificati nelle categorie dei clienti al dettaglio e clienti professionali; le controparti qualificate, in virtù della loro esperienza e conoscenza dei mercati finanziari, sono escluse dall'ambito di applicazione del principio della best execution. Tuttavia, le stesse controparti qualificate possono richiedere per sé stesse o per i propri clienti l'applicazione delle regole della best execution.

Si precisa inoltre che il principio della best execution si riferisce ai servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti, negoziazione per conto proprio e, con regole meno stringenti, ai servizi di ricezione e trasmissione ordini.

Banca Popolare Etica, nel rispetto del suo Statuto, in particolare dell'art.5, svolge il ruolo di intermediario trasmettitore per gli ordini ricevuti dalla clientela per i quali prevede l'accesso alle sedi di esecuzione mediante soggetti terzi in grado comunque di garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. La Banca, inoltre, è autorizzata a svolgere anche il servizio di negoziazione per conto proprio che consiste nell'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari in contropartita diretta. In tali ambiti, garantisce l'esecuzione degli ordini alle migliori condizioni per il cliente in relazione agli strumenti finanziari più sotto specificati.

Le misure interne adottate dalla Banca al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il cliente si riassumono nella "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" adottata che individua per ciascuna categoria di strumento finanziario le sedi di esecuzione e i negoziatori che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente. Tali negoziatori sono selezionati dalla Banca in ragione delle strategie di esecuzione adottate da questi ultimi.

L'efficacia delle misure di esecuzione e trasmissione degli ordini e della strategia di esecuzione e trasmissione nonché la qualità dell'esecuzione degli ordini da parte dei negoziatori sono verificate dalla Banca al fine di identificare, se del caso, correggere eventuali carenze.

La Banca si impegna, altresì, a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione e trasmissione con periodicità annuale ovvero al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini. Qualsiasi modifica rilevante alla strategia di esecuzione e trasmissione comporterà un aggiornamento immediato del presente documento di sintesi e una pronta comunicazione ai clienti a cura della Banca. Tale comunicazione sarà resa disponibile al cliente tramite avviso pubblicato sul sito internet o tramite posta. In ogni caso saranno rese disponibili anche presso la sede centrale, le filiali e gli uffici dei promotori finanziari della Banca.

La Banca si impegna a dimostrare ai propri clienti, su richiesta degli stessi ed in qualsiasi momento, che gli ordini sono stati trasmessi in conformità alla strategia di esecuzione e trasmissione adottata.

1. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di ricezione e trasmissione di ordini:

- Titoli di stato italiani denominati in euro quotati sui mercati regolamentati
- Titoli di stato dell'area euro ricompresi nell'universo investibile dei Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr, denominati in euro e quotati sui mercati regolamentati
- Obbligazioni di enti sopranazionali denominati in euro e quotati sui mercati regolamentati

Per tali tipologie di strumenti finanziari la Banca si avvale dei fattori di esecuzione e dei broker di seguito riepilogati:

FATTORI DI ESECUZIONE	NEGOZIATORE
<ul style="list-style-type: none"> • Prezzo dello strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale) • Rapidità di esecuzione e di regolamento • Probabilità di esecuzione e regolamento • Oggetto dell'ordine • Dimensione dell'ordine 	Cassa Centrale Banca - Trento

Trattandosi di strumenti negoziati sui mercati regolamentati caratterizzati generalmente da alti livelli di liquidità in termini di volumi di scambio, è stata attribuita, nel rispetto dei criteri normativi, maggior importanza alla valutazione del "corrispettivo totale".

Si segnala che nel caso di istruzioni specifiche del cliente in merito all'esecuzione di ordini, tali istruzioni possono pregiudicare le misure previste dalla Banca nella propria strategia di esecuzione e trasmissione volte al raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente. Limitatamente agli oggetti di tali istruzioni, pertanto, la Banca è sollevata dall'onere di ottenere il miglior risultato possibile.

Si precisa, inoltre, che nel caso di istruzioni parziali ricevute dal cliente, la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni ricevute, applicando la propria strategia di esecuzione e trasmissione per la parte lasciata alla propria discrezionalità.

2. Elenco delle tipologie di strumenti finanziari per i quali la Banca svolge il servizio di negoziazione in contropartita diretta degli ordini con la clientela:

- Operazioni di pronto contro termine non negoziati su mercati regolamentati;
- Obbligazioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica
- Azioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica

Pronti Contro Termine non negoziati su mercati regolamentati

La **sede di esecuzione** su cui la Banca opera ed i **fattori di esecuzione** sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella di seguito riportata.

FATTORI DI ESECUZIONE	SEDI DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Rapidità di esecuzione e regolamento • Probabilità di esecuzione e regolamento • Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (corrispettivo totale) • Oggetto dell'ordine • Dimensione dell'ordine 	Conto proprio non sistematico

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela *retail* primaria importanza al *corrispettivo totale*. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Criteri di selezione delle Sedi di Esecuzione

Attualmente la migliore sede di esecuzione per i pronti contro termine (di seguito PCT) è rappresentata dal conto proprio in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l'esecuzione degli ordini della clientela *retail*. L'unico mercato ad oggi esistente è, infatti, un mercato all'ingrosso.

I medesimi prodotti finanziari in oggetto, inoltre, possono presentare un discreto grado di personalizzazione in termini di sottostanti/scadenze scelte dal cliente che si traducono in una maggiore difficoltà nel garantire l'esecuzione sulla base di offerte disponibili su mercato.

La sede di negoziazione in discorso, tuttavia, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla proprietà, ma permette di ottenere vantaggi in termini di:

- rapidità, in quanto l'esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori;
- probabilità di esecuzione, in quanto l'operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni.

Tali vantaggi, come sopra-detto, sono maggiori per i clienti soprattutto per prodotti illiquidi e/o per i quali non esistano mercati alternativi e laddove sia richiesto un elevato grado di personalizzazione degli strumenti offerti.

Sarà comunque cura della Banca operare a "prezzi di mercato" competitivi, in quanto le modalità di esecuzione dei PCT si concretizzano nella negoziazione di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di *best execution*.

La determinazione del prezzo di tali prodotti finanziari avviene, dunque, mediante l'ausilio di una metodologia che tiene conto dei vigenti rendimenti del mercato monetario al fine di valutare la competitività delle condizioni di esecuzione in conto proprio offerte al cliente.

Obbligazioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica

Al fine di conseguire il miglior risultato possibile per il cliente, la Banca ha definito i fattori di esecuzione e selezionato le sedi di esecuzione che, sulla base della gerarchia di fattori definita, consentono di ottenere in modo duraturo quanto sopra e i fattori che influenzano la scelta di tali sedi.

La sede di esecuzione su cui la Banca opera e i fattori di esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella seguente tabella:

FATTORI DI ESECUZIONE	SEDI DI ESECUZIONE
<ul style="list-style-type: none"> • Probabilità di esecuzione e regolamento • Rapidità di esecuzione e regolamento • Prezzo dello strumento finanziario + Costi di esecuzione e regolamento (Total Consideration) • Oggetto dell'ordine • Dimensione dell'ordine 	<p>Conto proprio (non sistematico)</p>

La presente gerarchia dei fattori di esecuzione è stata definita, nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela al dettaglio primaria importanza alla *total consideration*. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente.

Criteri di selezione delle sedi di esecuzione

Per tale tipologia di titoli, tenuto conto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dettati dalla Mifid, la Banca ha ritenuto opportuno prevedere come unica sede di esecuzione per tale tipologia di titoli la Banca stessa, facilitando il reperimento, tra la propria clientela, di una controparte acquirente o eventualmente acquistando tali titoli in contropartita diretta. Sarà comunque cura della Banca operare a prezzi di mercato competitivi regolando le operazioni in linea con gli obblighi di best execution. In particolare nella determinazione del prezzo la Banca, a partire dalle emissioni del settembre 2008, si avvale dei servizi valutativi forniti da Cassa Centrale Banca Spa e da Phoenix Informatica Spa che si basano sulla metodologia dello sconto finanziario utilizzando una curva di tassi "risk free".

Azioni non quotate emesse dalla Banca Popolare Etica

Gli ordini impartiti dal cliente per l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari rappresentati da azioni emesse dalla stessa Banca Popolare Etica vengono eseguiti dalla Banca quale negoziatore per conto proprio in contropartita con il cliente e cioè al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione. La scelta della Banca di eseguire gli ordini quale negoziatore per conto proprio è connesso alla capacità della Banca stessa di assicurare una maggiore rapidità e probabilità di esecuzione degli ordini in quanto non sono presenti altre sedi di esecuzione in grado di garantire analoghi livelli di liquidità.

La Banca negozia tali strumenti tramite l'utilizzo del Fondo Acquisto Azioni Proprie nei limiti di quanto stabilito dall'art. 30 comma 2 del Testo Unico Bancario e della sua capienza al momento della negoziazione. Il prezzo dell'azione corrisponde al suo valore nominale più il sovrapprezzo eventualmente deliberato dall'assemblea. L'acquisto e la rivendita delle azioni sociali, con impegno del Fondo, sono stati regolamentati dal Consiglio di Amministrazione con apposita delibera.

L'indicazione analitica della strategia della Banca è riportata nel "Documento di sintesi della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini" che contiene anche il documento relativo alla politica di esecuzione e trasmissione degli ordini adottate dall'intermediario negoziatore Cassa Centrale Banca Spa. Il documento completo è disponibile per la consultazione sul sito della Banca www.bancaetica.com e presso tutte le filiali e i promotori finanziari della Banca.

J) POLITICA DEGLI INCENTIVI

La Banca, in relazione alla prestazione dei servizi di investimento, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile, può versare a, o percepire da, un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni o prestazioni non monetarie, la cui esistenza, natura e importo o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo, sono comunicati al Cliente. La Banca non favorisce la vendita di propri prodotti mediante una politica di incentivi. La Banca tuttavia riceve da Etica Sgr e per i servizi di consulenza in materia di investimenti e di collocamento una quota parte delle commissioni percepite dalle Società. Tali commissioni sono volte ad accrescere la qualità del servizio di investimento reso al Cliente e non sono di ostacolo al dovere di servire al meglio l'interesse del Cliente. Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione contrattuale dei Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr.

Il dettaglio degli incentivi percepiti è riportato nella tabella riepilogativa "Informazioni sui costi oneri ed incentivi" riportata al punto 7 del presente documento.

2) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA

A) INFORMAZIONI SUL SUBDEPOSITO E SULLA RESPONSABILITÀ DELLA BANCA.

La Banca è autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. ai sensi e per gli effetti della legge 19/06/1986 n. 289. In relazione agli strumenti finanziari subdepositati il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca depositaria aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi della Monte Titoli S.p.A. La Banca è altresì autorizzata a subdepositare gli strumenti finanziari anche presso organismi diversi dalla Monte Titoli S.p.A. che ne permettano comunque la custodia e l'amministrazione accentrata; detti organismi a loro volta per particolari esigenze possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli strumenti finanziari, la Banca è autorizzata a precedere al loro raggruppamento o a consentire il loro raggruppamento da parte dei predetti organismi e il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.

B) INFORMAZIONI SU PRIVILEGI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

Il contratto relativo ai servizi di investimento prevede che se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Se il Cliente rimane in mora ovvero non riceve la raccomandata all'indirizzo comunicato alla Banca questa si varrà dei diritti ad essa spettanti a norma degli artt. 2761 c. 3° e 4° e 2756 c. 2° e 3° Cod. Civ. realizzando direttamente o a mezzo intermediario autorizzato un quantitativo degli strumenti finanziari congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. Prima di realizzare il credito la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata accordandogli un ulteriore termine di 10 giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la vendita degli strumenti finanziari è parziale il contratto relativo ai servizi di investimento prosegue alle medesime condizioni.

Il contratto di conto corrente di corrispondenza contiene la disciplina in tema di compensazione legale e volontaria tra Banca e Cliente, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca.

3) INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La normativa italiana in conformità a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- cliente al dettaglio
- cliente professionale
- controparte qualificata

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

Alla categoria **cliente al dettaglio**, alla quale appartengono tutti i clienti che non sono classificati come clienti professionali e come controparti qualificate, è riservata la massima tutela per quanto riguarda l'ampiezza delle informazioni che la Banca è tenuta a fornire, le verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti e/o offerti e delle operazioni poste in essere. A questo riguardo la Banca è tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

1. la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
2. la loro situazione finanziaria
3. i loro obiettivi di investimento

Le informazioni di cui al punto 1 servono alla Banca per poter valutare se lo strumento finanziario proposto o richiesto è appropriato per il Cliente. L'acquisizione da parte della Banca delle informazioni di cui al punto 2 e 3 è presupposto necessario affinché il Cliente possa fruire del servizio di consulenza in materia di investimenti che la Banca può prestare.

Nella categoria dei **clienti professionali** sono classificati sia soggetti "di diritto" (esempio: banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio, fondi pensione, imprese di grandi dimensioni, quelle cioè che presentano almeno due dei seguenti requisiti: a) totale di bilancio non inferiore a 20 milioni di euro, b) fatturato netto non inferiore a 40 milioni di euro, c) fondi propri non inferiori a 2 milioni di euro), sia soggetti "a richiesta", clienti al dettaglio, cioè, che, qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali. In quest'ultimo caso, la normativa prevede che il cliente al dettaglio debba dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti:

1. il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
2. il valore del portafoglio in strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro;
3. il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

La Banca procede comunque ad una valutazione della competenza, esperienza e conoscenza del Cliente, ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta.

Poiché nella categoria clienti professionali rientrano soggetti in possesso di particolari esperienze, competenze e conoscenze tali da far ritenere che essi siano in grado di assumere consapevolmente le proprie decisioni di investimento, il procedimento per la valutazione di adeguatezza è semplificato, mentre la valutazione di appropriatezza può essere omessa.

La categoria delle **controparti qualificate** rappresenta quella parte di clienti professionali che non necessita di alcuna tutela.

La Banca considera i propri clienti quali clienti al dettaglio, a meno di differente classificazione, su richiesta del cliente o di diritto, comunicata e disciplinata come di seguito in maniera sinteticamente illustrato.

La normativa prevede che la classificazione originariamente assegnata ai clienti possa essere modificata, sia su iniziativa della Banca (solo con l'effetto di attribuire una maggiore protezione) che a richiesta del

cliente. Il cliente può chiedere alla Banca di passare ad una categoria più tutelata (da cliente professionale a cliente al dettaglio) oppure di passare ad una categoria meno tutelata (da cliente al dettaglio a cliente professionale a richiesta). In particolare, al fine di poter chiedere di essere riconosciuto come cliente professionale a richiesta, un cliente al dettaglio dovrà dimostrare il ricorrere di almeno due dei seguenti requisiti: 1) il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; 2) il valore del portafoglio in strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 euro; 3) il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. La Banca procede comunque ad un'adeguata valutazione della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del cliente ed ha la facoltà di accettare o meno la sua richiesta; dell'esito della propria valutazione, la Banca dà comunicazione al cliente. Spetta ai clienti professionali informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro classificazione.

Il documento sulla politica seguita dalla Banca in materia di classificazione della clientela è comunque disponibile per la consultazione anche sul sito della Banca www.bancaetica.com e presso tutte le filiali e i promotori finanziari della Banca.

4) INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

La Banca offre alla propria clientela nell'ambito dei servizi di investimento le seguenti tipologie di strumenti finanziari (l'elenco può essere suscettibile di modifiche anche in rapporto alle scelte commerciali che la Banca si riserva di fare):

- certificati di deposito
- pronti contro termine
- prestiti obbligazionari emessi dalla Banca
- azioni della Banca
- titoli di stato italiani denominati in euro, titoli di stato dell'area euro ricompresi nell'universo investibile dei Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr denominati in euro, obbligazioni di Enti soprannazionali denominate in euro
- quote dei Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso la propria banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e la banca devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla sua situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

In questo documento la Banca tratta solo della valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari mentre non descrive la rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati e la rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata in quanto non oggetto dell'attività di questa Banca.

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) gli altri fattori fonte di rischi generali.

LA VARIABILITÀ DEL PREZZO

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Titoli di capitale e titoli di debito Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto di percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società che li ha emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della

società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio specifico e rischio generico Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il primo dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il punto successivo: il rischio emittente) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi successivo punto: il rischio di interesse) si origina dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Il rischio emittente Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono agli investitori. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso di interesse pagato da un titolo si devono tener presenti i tassi di interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Il rischio d'interesse Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interesse in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi di interesse di mercato.

L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società di investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previste dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

LA LIQUIDITÀ

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati sui mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre, tuttavia, considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

La divisa Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tener presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI GENERALI

Denaro e valori depositati L'investitore deve informarsi circa la salvaguardia previste per le somme di denaro e i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare nel caso di insolvenza della banca. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli ordinamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

Commissioni ed altri oneri Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute alla banca. Tali informazioni devono comunque essere riportate nel contratto di intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da

offrire ridotte garanzie e protezione agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

Sistemi elettronici di supporto alla negoziazione Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini, per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a mal funzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso la propria banca circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

Sistemi elettronici di negoziazione I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero mal funzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

Operazioni fuori da mercati organizzati La Banca esegue gli ordini relativi agli strumenti finanziari esclusivamente sui mercati regolamentati.

Certificati di deposito Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. La banca riconosce un tasso di interesse che può essere fisso o variabile. Il rapporto è documentato da un certificato nominativo. I rischi connessi ai Certificati di Deposito sono:

- rischio di tasso: in caso di oscillazione dei tassi di mercato, può variare il controvalore della cedola in corso e di tutte le cedole previste dal piano per i certificati a tasso variabile, mentre tutte le cedole dei certificati di deposito a tasso fisso rimangono costanti
- rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza
- rischio di controparte: è rappresentato dalla possibilità che la Banca non sia in grado di far fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale. A fronte di questo rischio è prevista la copertura nei limiti di importo di euro 103.291,38 per ciascun depositante delle disponibilità risultanti dal certificato nominativo per effetto dell'adesione della Banca al Fondo Interbancario di Tutela del Deposito.

Pronti contro termine L'operazione di pronti contro termine si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, in una certa data (a pronti) di strumenti finanziari di proprietà della Banca: contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente concordando preventivamente con la Banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato svincolato dall'andamento dei prezzi degli strumenti finanziari sottostanti all'operazione.

I rischi connessi alle operazioni di pronto contro termine sono:

- rischio di liquidità: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza

5) TERMINI DEL CONTRATTO

Sono di seguito riportate le clausole del “Contratto per il collocamento, la negoziazione di ordini in conto proprio, l’esecuzione di ordini per conto terzi, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e per la prestazione del servizio di consulenza”, fornite ai sensi dell’art. 34, comma 2, del Regolamento Intermediari Delibera Consob 16190/2007.

Codice Filiale/Centro	
Nome dipendenza	
N° Dep. titoli a custodia/ amm.ne	
N° Conto corrente	

Mittente:

Cognome e nome / Rag. sociale	Luogo e data di nascita	Residenza / Sede legale	Cod. fiscale / Partita IVA

Domicilio del mittente per invio corrispondenza	
---	--

Spettabile
 BANCA POPOLARE ETICA

**CONTRATTO
 PER IL COLLOCAMENTO, LA NEGOZIAZIONE IN CONTO PROPRIO E L'ESECUZIONE PER CONTO
 TERZI, LA RICEZIONE E LA TRASMISSIONE DI ORDINI SU STRUMENTI FINANZIARI E
 PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA**

Con la presente, io/noi sottoscritto/i (di seguito anche il “Cliente”)

Premesso che:

Nel caso in cui il presente rapporto sia cointestato a più persone, dichiariamo che:

- ciascuno dei cointestatori potrà dare qualsiasi disposizione inerente al presente rapporto disgiuntamente dagli altri.
- ogni disposizione inerente al presente rapporto dovrà essere impartita congiuntamente da tutti i cointestatori.

Premesso inoltre che:

- A) avete provveduto a fornirci, mediante consegna del “Documento Informativo Precontrattuale di Banca Etica”, informazioni su:

1) la Banca e i suoi servizi di investimento

- a) dati societari della Banca
- b) modalità di comunicazione tra Cliente e Banca
- c) offerta fuori sede
- d) reclami
- e) servizi di investimento offerti
- f) documentazione fornita all'investitore a rendiconto dell'attività svolta
- g) sistemi di indennizzo o di garanzia
- h) politica di gestione dei conflitti di interesse
- i) politica sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini
- j) politica degli incentivi

2) la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della Clientela

- a) il subdeposito e la responsabilità della Banca
- b) i privilegi e i diritti di compensazione

3) la classificazione della Clientela**4) gli strumenti finanziari****5) i termini del contratto per il collocamento, la negoziazione in conto proprio e l'esecuzione per conto terzi, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e per la prestazione del servizio di consulenza****6) condizioni del servizio di consulenza e titoli/prodotti oggetto dei servizi di collocamento, negoziazione in conto proprio ed esecuzione per conto terzi, ricezione e trasmissione ordini****7) i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento****8) fac-simile del questionario per la valutazione di adeguatezza / appropriatezza**

- B) avete provveduto ad informarmi/ci in merito alla possibilità di ottenere le informazioni richieste dalla vigente normativa e dal presente Contratto mediante supporto cartaceo;
- C) avete provveduto per il tramite della compilazione di apposito questionario a chiedermi/ci le informazioni necessarie per effettuare, ai sensi della normativa applicabile, la valutazione di adeguatezza e/o appropriatezza in merito ai servizi prestati, e mi/ci avete informato/i circa la vostra decisione in merito;
- D) ho/abbiamo preso completa visione delle Norme Generali del Servizio di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini e di Collocamento, nonché del Servizio di Consulenza di seguito riportate, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, e che dichiaro/iamo di accettare integralmente;

tutto ciò premesso e formando le premesse e gli Allegati parte integrante e sostanziale del presente Contratto,

Vi conferisco/iamo l'incarico di

prestare a nostro favore i Servizi di Negoziazione, Esecuzione, Ricezione e Trasmissione di Ordini e di Collocamento, nonché il Servizio di Consulenza nei termini e alle condizioni disciplinati dalle sottoelencate condizioni generali del presente Contratto da me/noi sottoscritto in calce.

* * *

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Disposizioni generali

- 1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante delle presenti condizioni generali.

Art. 2 - Rappresentanza

2.1. Il Cliente deve indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

2.2. Quando il rapporto è intestato a più persone i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatori dovranno essere nominate per iscritto da tutti.

2.3. La revoca della facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ., anche da uno solo dei cointestatori mentre la modifica della facoltà di rappresentanza dovrà essere effettuata da tutti. Il cointestatorio che ha disposto la revoca è tenuto ad informare il soggetto revocato e gli altri cointestatori.

2.4. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Banca secondo le previsioni del successivo art. 9 del presente Contratto con lettera raccomandata o comunicazione scritta consegnata direttamente e sono opponibili alla Banca dal terzo giorno lavorativo successivo a quello di ricezione della suddetta comunicazione; ciò anche quando dette revoche, modifiche, rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.

2.5. Le altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza, morte o sopraggiunta incapacità del Cliente, hanno efficacia quando la Banca ne abbia avuto notizia legalmente certa. Ciò vale anche nel caso in cui il rapporto sia intestato a più persone, nel qual caso dette altre cause di cessazione della facoltà di rappresentanza hanno effetto solo se relative a tutti i cointestatori.

Art. 3 - Cointestazione del rapporto

3.1. Quando il rapporto è intestato a più persone, in mancanza di accordi speciali, tutte le comunicazioni e le notifiche possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatori all'indirizzo indicato nel presente contratto ovvero a quello successivamente comunicato per iscritto alla Banca e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri, fermo quanto previsto dal successivo articolo 9.2.

3.2. I cointestatori rispondono in solido fra di loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatorio.

Art. 4 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta

4.1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatori. L'estinzione del rapporto può essere effettuata anche a richiesta di uno solo dei cointestatori il quale dovrà darne comunicazione anche agli altri. La Banca deve peraltro pretendere il concorso di tutti i cointestatori qualora da uno di essi le sia stata comunicata la modifica o la revoca della predetta facoltà di disposizione disgiunta anche solo con lettera raccomandata. La modifica o la revoca hanno effetto nei confronti della Banca a partire dal terzo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricevimento della comunicazione. Il recesso dal presente rapporto contrattuale anche di uno solo dei cointestatori dovrà essere comunicato a cura del recedente a tutti gli altri cointestatori e determinerà l'estinzione del Contratto medesimo.

4.2. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatori del rapporto, ciascuno degli altri, fatti salvi gli obblighi fiscali, conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto stesso. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatorio, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme ed il legale rappresentante dell'incapace.

4.3. Nei casi di cui al precedente comma, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori, degli eredi e del legale rappresentante dell'incapace quando da uno di essi le sia stata fatta opposizione anche con semplice lettera raccomandata. L'opposizione ha effetto nei confronti della Banca a partire dal terzo giorno lavorativo bancario successivo a quello di ricevimento della comunicazione.

Art. 5 - Commissioni e spese

5.1. Le commissioni applicate ai servizi oggetto del presente Contratto, unitamente alle spese e ad ogni

altro onere, sono indicate nell'apposito prospetto di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del contratto medesimo. Nel medesimo prospetto sono altresì indicati gli incentivi eventualmente ricevuti ai sensi dell'art. 52 del Regolamento Consob 16190/2007.

Art. 6 - Documentazione delle operazioni eseguite

6.1. La Banca invia al Cliente la rendicontazione dell'attività svolta, avuto riguardo ai contenuti delle operazioni e dei servizi prestati.

6.2. La Banca trasmette prontamente al Cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

6.3. La Banca trasmette al Cliente al dettaglio un avviso che confermi l'esecuzione dell'ordine impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

6.4. A richiesta del Cliente, la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

6.5. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca nei termini richiamati dall'art. 1712 del cod. civ. e comunque entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Art. 7 - Conflitti di interesse

7.1. La Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla vigente disciplina, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il Cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta in forma sintetica nel "Documento Informativo Precontrattuale di Banca Etica" sezione 1 h). Come indicato nel suddetto allegato, qualora il Cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

7.2. Nell'ipotesi in cui le misure adottate dalla Banca ai sensi del precedente comma non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato, la Banca lo informa, prima di agire per suo conto, della natura generale del conflitto di interessi e delle sue fonti. A tal fine, il "Documento Informativo Precontrattuale di Banca Etica" sezione 1 h) riporta l'evidenziazione di tali situazioni conflittuali. Eventuali nuove situazioni che dovessero emergere nel corso dello svolgimento del rapporto regolato dal presente Contratto saranno comunicate al Cliente mediante l'invio di un nuovo Documento o di un suo aggiornamento.

Art. 8 - Modifiche al contratto

8.1. La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche e contrattuali applicate ai rapporti di durata di cui al presente contratto - ad esclusione di quello di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli - osservando, in caso di variazioni sfavorevoli al cliente, le disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumo.

8.2. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al cliente, il quale ha 15 giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Art. 9 - Comunicazioni

9.1. Le comunicazioni di qualsiasi genere del Cliente alla Banca inerenti e connesse alla prestazione dei servizi di investimento vanno fatte pervenire per iscritto, compilati in modo chiaro e leggibile, alla filiale di riferimento, ove presente sul territorio, oppure alla filiale Italia presso la sede della Banca.

9.2. L'invio della documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno effettuate al Cliente all'indirizzo risultante dal presente Contratto o fatto conoscere successivamente per iscritto, anche in presenza di un rapporto cointestato a due o più soggetti, con pieno effetto liberatorio per la Banca nei confronti di tutti i cointestatori. Le eventuali modifiche dell'indirizzo: a) devono essere comunicate alla Banca anche da tutti i cointestatori, se il deposito è cointestato con firme congiunte; b) possono essere comunicate alla Banca anche da uno solo dei cointestatori, il quale deve informare tempestivamente gli altri cointestatori, se il deposito è cointestato con firme disgiunte.

Art. 10 - Legge applicabile e Foro competente

10.1. Il presente Contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolati dalla legge Italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Padova, ad eccezione del caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 206/2005. In tale ultimo caso, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza od il domicilio elettivo del Cliente.

Art. 11 - Riservatezza

11.1 Le parti, salvo obblighi di legge o regolamenti o ordini di competenti Autorità o necessità derivanti da obblighi contrattuali, manterranno la massima riservatezza sul Contratto e su tutte le informazioni, notizie, dati e documenti, relativi alle parti stesse o a terzi (di seguito, "Dati Riservati"), di cui siano venute o vengano in possesso o a conoscenza nel corso delle trattative o nell'espletamento del Contratto. Tale obbligo di riservatezza rimarrà fermo anche successivamente alla cessazione del Contratto, fino a quando i Dati Riservati verranno divulgati da parte del legittimo titolare o diventeranno legittimamente di pubblico dominio.

Art. 12 - Durata

12.1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a 15 giorni oppure, in presenza di giustificato motivo, senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente. Il recesso è efficace nel momento in cui il destinatario ne riceva comunicazione, da darsi mediante raccomandata a/r. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 13 - Esonero da responsabilità

13.1 La Banca non risponde per disguidi che possano intervenire nella trasmissione/esecuzione degli ordini dovuti a circostanze alla stessa non imputabili o comunque a cause che la stessa non possa ragionevolmente prevedere e curare quali, a titolo esemplificativo, ritardi, o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, controversie sindacali, scioperi.

Art. 14 - Reclami

14.1. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, e qualora non sia stata fornita risposta nel termine di 30 giorni ovvero la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al Cliente, o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi alla Camera di Conciliazione e di Arbitrato presso la CONSOB (www.consob.it) oppure ricorrere all'Ombudman-Giuri bancario, presso il Conciliatore Bancario Finanziario (www.conciliatorebancario.it) cui la Banca aderisce.

SEZIONE II – CONSULENZA

Art. 1 - Oggetto del servizio

1.1. Il Servizio di Consulenza regolato dal presente Contratto ha ad oggetto la prestazione di consigli di

investimento e di raccomandazioni personalizzate riferite a specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari (di seguito "Consigli"). Il Servizio è prestato tenendo conto delle specifiche conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimento riguardo al tipo specifico di investimento raccomandato, nonché della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente.

1.2. Il Servizio sarà svolto dalla Banca con riferimento alle attività finanziarie detenute dal Cliente presso la Banca ovvero a quelle che il Cliente volesse acquisire per il tramite della medesima.

Art. 2 - Profilatura del Cliente

2.1 La Banca presta il Servizio sulla base delle informazioni (le "Informazioni") preventivamente ricevute dal Cliente o comunque messe a sua disposizione da quest'ultimo, al fine di effettuare la Profilatura (la "Profilatura"). Il Cliente è tenuto a collaborare con la Banca per la redazione e l'aggiornamento della Profilatura, che è necessaria alla Banca per effettuare la valutazione di adeguatezza su cui basare i consigli e le raccomandazioni personalizzate in materia di investimenti di cui al presente Contratto.

2.2. Ai fini del par. 2.1, il Cliente fornisce alla Banca le Informazioni richieste, rispondendo alle domande contenute nel questionario il cui fac-simile è contenuto nel "Documento Informativo Precontrattuale di Banca Etica" sezione 8 in misura sufficiente al fine di consentire alla Banca di determinare la Profilatura per la valutazione di adeguatezza del Cliente. Il predetto questionario debitamente sottoscritto dal Cliente forma parte integrante del presente Contratto. Qualora il questionario non sia stato compilato in misura sufficiente per determinare la Profilatura la Banca, non potendo dar corso alla valutazione di adeguatezza, non sarà in grado di prestare il Servizio di Consulenza.

Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni rese dal Cliente. In particolare, il Cliente è responsabile della veridicità e correttezza delle Informazioni e si impegna altresì a comunicare con tempestività alla Banca qualsivoglia variazione delle Informazioni rilevanti ai fini della propria Profilatura. La Banca non è pertanto responsabile per il Servizio prestato sulla base di Informazioni non veritiere e/o inesatte e/o incomplete.

2.3 Nel caso in cui il Cliente comunichi alla Banca eventuali variazioni delle Informazioni, la Banca provvederà tempestivamente all'aggiornamento della posizione del Cliente, sulla base delle risposte dallo stesso fornite a mezzo della compilazione del questionario di cui al punto precedente che, sottoscritto dal Cliente, sostituirà, ad ogni effetto, quello precedente. Resta inteso che l'erogazione di nuovi Consigli è sospesa per il tempo ragionevolmente necessario al completamento da parte della Banca delle attività di riesame della posizione del Cliente in ragione delle mutate condizioni. In ogni caso, tale sospensione non potrà prolungarsi oltre il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del questionario di adeguatezza a mezzo del quale è stata effettuato l'aggiornamento della Profilatura.

2.4. In ogni caso, la Profilatura ha una validità di 18 mesi decorrente dalla data della prima Profilatura effettuata all'atto della sottoscrizione del presente Contratto, ovvero, eventualmente, dalla data dell'ultima Profilatura successivamente eseguita in via d'aggiornamento. Alla scadenza della Profilatura come sopra determinata, il Cliente è tenuto ad aggiornare la propria Profilatura, fornendo alla Banca tutte le Informazioni a tal fine necessarie. Qualora, alla scadenza, il Cliente non abbia provveduto ad aggiornare la propria Profilatura, la prestazione dei Servizi di cui al presente Contratto è sospesa fino a quando non sia stato effettuato l'aggiornamento.

Art. 3 - Valutazione di adeguatezza

3.1. Nella prestazione del Servizio di Consulenza, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza preventiva in relazione a qualsiasi investimento od operazione consigliati e/o raccomandanti. La valutazione di adeguatezza è effettuata avendo riguardo alla Profilatura del Cliente.

3.2. La Banca non consiglia né raccomanda investimenti od operazioni che non siano adeguate per il Cliente. Il Cliente prende atto che, qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione richiesta ad iniziativa del Cliente in forza del presente Contratto, non è possibile per il Cliente perfezionare l'operazione. La Banca comunica tale circostanza al Cliente. In caso di ordini conferiti telefonicamente, ove tale modalità risulti at-

tivata, la comunicazione al Cliente è effettuata con il medesimo mezzo, ed è documentata dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca.

3.3. Il Cliente prende atto che i Consigli della Banca hanno natura di semplici suggerimenti e/o indicazioni. Le conseguenti scelte operative sono quindi effettuate dal Cliente nella sua piena autonomia decisionale e sulla base di una sua autonoma valutazione, con piena consapevolezza dei rischi derivanti dalle scelte operative stesse. Pertanto, la Banca non assume alcuna obbligazione di risultato relativamente ai predetti Consigli forniti al Cliente.

Art. 4 - Prospettive dell'investimento/disinvestimento consigliato/raccomandato

4.1. Le indicazioni e i dati, relativi sia ai mercati sia ai prodotti e strumenti finanziari, forniti nell'espletamento del Servizio di Consulenza non costituiscono necessariamente un utile indicatore delle future prospettive dell'investimento o disinvestimento consigliati e/o raccomandati.

Art. 5 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati

5.1 Con riferimento al Servizio di consulenza relativo a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote o azioni di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali operazioni possono comportare:

- a) il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- b) la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 6 - Prestazione del servizio

6.1. Il servizio di consulenza è prestato anche in connessione con uno o più degli altri servizi di investimento e delle operazioni disciplinati nel presente contratto e specificati nel documento di cui all'allegato 1. Esso ha ad oggetto i titoli indicati nel citato documento, dove sono specificati, altresì, i limiti e le modalità con cui il richiamato servizio di consulenza è svolto dalla Banca. Detto documento viene aggiornato tempo per tempo dalla Banca in relazione alle variazioni apportate da quest'ultima al servizio offerto ed è a disposizione del cliente che intenda accedere al predetto servizio presso le succursali della Banca stessa.

6.2. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la Banca non fornisce consulenza in ordine alla detenzione, alla successiva vendita o all'assunzione di ulteriori iniziative in relazione ai titoli acquistati sulla base della consulenza effettuata dalla Banca stessa.

SEZIONE III - NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO

Art. 1 - Conferimento degli ordini

1.1. La Banca svolge le attività riguardanti i servizi di collocamento, di negoziazione, esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione. Oggetto della prestazione dei servizi sono, salvo diverso accordo, i prodotti finanziari e gli strumenti finanziari come definiti dal TUF.

1.2. Gli ordini sono impartiti alla Banca di norma per iscritto direttamente presso le proprie filiali o tramite promotori finanziari a tal fine autorizzati. Qualora gli ordini, previa autorizzazione della Banca, vengano impartiti telefonicamente, il Cliente prende atto che tali ordini sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Gli ordini impartiti dal Cliente devono essere completi di ogni elemento necessario per la loro esecuzione.

1.3. Qualora vengano impartiti attraverso promotori finanziari, gli ordini, ai fini dell'esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest'ultima.

1.4. È in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine conferito dal Cliente, dandone immediata comunicazione al Cliente stesso.

Art. 2 - Operazioni non appropriate

2.1. Con riferimento ai servizi di investimento diversi dalla consulenza alla clientela al dettaglio, la Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza ex art. 41 del Regolamento Consob 16190/2007, di cui al questionario il cui fac-simile è contenuto nel "Documento Informativo Precontrattuale di Banca Etica" sezione 8, avverte il cliente dell'impossibilità di stabilire se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato.

2.2. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza, ne avverte parimenti il cliente, precisando le ragioni di tale valutazione.

2.3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio sulla base di un ordine impartito per iscritto o, ove previsto, elettronicamente ovvero, nel caso di ordini telefonici, se tale modalità sia attivata, registrato su nastro magnetico o su altro supporto duraturo equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze che il cliente ha ricevuto.

2.4. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di mera esecuzione o ricezione di ordini di cui al successivo articolo 7.

Art. 3 - Esecuzione di ordini e prestazione dei servizi

A) Norme relative ai servizi di negoziazione esecuzione e ricezione e trasmissione di ordini.

3.1. Il presente punto A) disciplina i seguenti servizi d'investimento: "negoziazione in conto proprio ed esecuzione per conto terzi", "ricezione e trasmissione di ordini". Per negoziazione in conto proprio ed esecuzione per conto terzi si intende l'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari da parte della Banca, in contropartita diretta ed in esecuzione di ordini del Cliente. Per "ricezione e trasmissione di ordini" si intende l'attività della Banca consistente nella ricezione degli ordini di acquisto e di vendita del Cliente e nella loro trasmissione ad altri intermediari autorizzati alla esecuzione degli stessi.

3.2. La Banca trasmette tempestivamente gli ordini conferiti dal Cliente ad altri intermediari autorizzati all'esecuzione degli ordini per conto dei Clienti o al collocamento, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione, anche mediante negoziazione per conto proprio. Nella trasmissione o nell'esecuzione degli ordini, la Banca attua e rispetta la propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile per il Cliente (la "Strategia"). Una sintesi di tale Strategia è illustrata nel "Documento Informativo Precontrattuale di Banca Etica" sezione 1 i). La Banca provvede, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, a verificare e, se del caso, ad aggiornare la propria Strategia e a dare comunicazione al Cliente di qualsiasi modifica rilevante apportata alla Strategia stessa. La negoziazione in conto proprio e per conto terzi è l'attività di acquisto e di vendita di strumenti finanziari da parte della Banca in contropartita diretta, in esecuzione di ordini di un Cliente. La Banca esegue gli ordini ricevuti rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione, compatibilmente con la natura degli ordini stessi e con le modalità di funzionamento del mercato di esecuzione. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti, la Banca si impegna ad adottare tutte le misure necessarie ed opportune per ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente. Ai fini dell'ottenimento del miglior risultato possibile per il Cliente, la Banca ha adottato apposite procedure interne e si è dotata di una struttura idonea ad attuare la propria strategia di esecuzione. Una sintesi di tale strategia è illustrata nel "Documento Informativo precontrattuale di Banca Etica" sezione 1 i). La Banca provvede, nei termini previsti dalle vigenti disposizioni, a verificare e, se del caso, ad aggiornare la propria strategia e a dare comunicazione al Cliente di qualsiasi modifica rilevante apportata alla strategia stessa.

B) Norme relative al servizio di collocamento.

3.3. Il servizio di collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca relativa all'offerta al Cliente degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e dei prodotti finanziari, tempo per tempo offerti, promossi o collocati dalla Banca medesima attraverso le proprie strutture. L'elenco dei prodotti e dei servizi offerti nella prestazione del servizio di collocamento è comunicato al Cliente all'atto della stipulazione del presente Contratto (allegato 1). La Banca si riserva di tenere aggiornato il Cliente sui nuovi prodotti, servizi e strumenti

che promuoverà o collocherà o distribuirà nella vigenza del presente contratto. Il servizio di collocamento comporta anche la prestazione, a favore del Cliente, di assistenza in fase successiva al collocamento stesso, con particolare riferimento alla prestazione di servizi di informativa, analisi e supporto alle decisioni del Cliente stesso.

3.4. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente. Per l'adesione ad ogni collocamento, il cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento.

3.5. La sottoscrizione di quote di OICR può essere effettuata dal Cliente in conformità della disciplina tempo per tempo vigente in materia. L'attività è svolta dalla Banca in conformità anche agli accordi di volta in volta conclusi con gli emittenti i prodotti e i servizi collocati.

3.6 In quanto compatibili, al servizio di collocamento si applicano gli articoli di cui al presente contratto.

C) Offerta fuori sede.

3.7. Nell'attività di Offerta fuori sede di strumenti finanziari, prodotti finanziari e di servizi di investimento, ove tale attività sia attivata dalla Banca, la stessa, nel rapporto con i Clienti al dettaglio, si avvarrà di promotori finanziari. Un'indicazione sintetica delle principali regole di comportamento all'osservanza delle quali sono tenuti i promotori finanziari viene separatamente consegnata al Cliente.

3.8. In caso di Offerta fuori sede, l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali, nel caso di Clienti al dettaglio, è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente al dettaglio potrà comunicare al promotore della Banca il proprio recesso senza spese né corrispettivo.

3.9. Il Cliente può consegnare ai promotori finanziari, e questi possono ricevere dal Cliente, esclusivamente: a) assegni bancari o assegni circolari, muniti di clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Banca ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti o prodotti sono offerti; b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente; c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

Art. 4 - Variabilità del valore degli investimenti effettuati

4.1. Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Art. 5 - Strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati

5.1. Con riguardo agli ordini relativi a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, diversi dai titoli di Stato o garantiti dallo Stato e dalle quote di organismi di investimento collettivo, il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

Art. 6 - Deposito e contabilizzazione degli strumenti finanziari, quote di OICR (Fondi Comuni) e polizze assicurative

6.1. Gli strumenti finanziari, diversi dai certificati di deposito emessi dalla Banca, oggetto delle operazioni di cui al presente Contratto saranno immessi o registrati nel deposito titoli a custodia e amministrazione indicato sul frontespizio del presente Contratto, e regolato da apposito contratto. Tali strumenti possono essere dal Cliente trasferiti o ritirati, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità. Il regolamento contabile delle operazioni nonché di tutto quanto dovuto per i servizi avverrà in base alle istruzioni impartite con riferimento al deposito di cui sopra e al conto corrente di regolamento parimenti indicato nel frontespizio del presente Contratto. Qualora gli strumenti finanziari fossero trasferiti presso altro dossier il regolamento avverrà su quest'ultimo e sul conto corrente di riferimento dello stesso.

6.2. In caso di recesso dal contratto di deposito titoli, o di qualsiasi altra causa di estinzione del rapporto, restano impregiudicati gli ordini già impartiti prima della comunicazione di recesso o dell'estinzione.

6.3. Le quote di OICR e le quote di fondi pensione sottoscritte dal Cliente nell'ambito del servizio di collocamento e distribuzione saranno depositate o registrate secondo le modalità previste dai relativi prospetti informativi o documenti d'offerta. In ogni caso, la Banca si riserva la facoltà di depositare/registrare/evidenziare le suddette quote od azioni nell'ambito del deposito titoli.

Art. 7 - Mera esecuzione o ricezione di ordini

7.1. La Banca può prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini senza procedere all'acquisizione delle informazioni e alla conseguente valutazione di appropriatezza degli strumenti e del servizio, quando:

- a) i servizi abbiano ad oggetto gli strumenti finanziari indicati nella lett. a) del comma 1 dell'art. 43 del Regolamento Consob 16190/2007 ovvero strumenti non complessi, definiti dall'art. 44 del medesimo Regolamento;
- b) i servizi siano stati prestati a iniziativa del cliente;
- c) il cliente sia stato chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, la Banca non è tenuta a valutare l'appropriatezza e che pertanto il cliente non beneficia della conseguente protezione offerta dalle disposizioni in materia;
- d) siano stati rispettati dalla Banca gli obblighi in materia di conflitti di interesse.

SEZIONE IV – PRONTI CONTRO TERMINE

Operazioni di pronti contro termine

Art. 1 - Caratteristiche dell'operazione

1.1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni bancarie.

1.2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca a favore del cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal cliente alla Banca.

1.3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il cliente sino a tale momento possa comunque disporre.

1.4. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al cliente acquirente a pronti.

Art. 2 - Pagamento del prezzo nella vendita a pronti

2.1. Il cliente è tenuto a versare alla Banca il prezzo in denaro riferito al controvalore dei titoli acquistati e stabilito all'atto della conclusione della vendita a pronti.

2.2. A tal fine la Banca è autorizzata ad addebitare, contestualmente alla conclusione della predetta vendita, l'eventuale conto corrente del cliente per l'importo corrispondente al prezzo pattuito.

Art. 3 - Clausola risolutiva espressa

3.1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- in presenza di una situazione di cui all'art. 1186 c. c.;
- al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;
- all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il cliente in qualità di prestatario o riportatore.

3.2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telex, telegramma, fax, posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento al cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

Art. 4 - Remunerazione dell'operazione

4.1. La remunerazione del cliente per le operazioni di pronti contro termine è costituita dall'importo risultante dalla differenza tra il prezzo a pronti ed il prezzo a termine.

Art. 5 - Rinvio

5.1 Con riferimento alla sottoscrizione di certificati di deposito e di obbligazioni emesse dalla Banca si rinvia ai rispettivi Regolamenti/Note e Prospetti Informativi.

Elenco Allegati

- Allegato [1] - Condizioni del servizio di consulenza e titoli/prodotti oggetto dei servizi di collocamento, negoziazione, esecuzione, ricezione e trasmissione ordini.
- Allegato [2] - Costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento.

Autorizzo/iamo a rappresentarmi/ci ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 delle soprariportate norme contrattuali i sottoindicati soggetti che potranno operare anche in favore proprio o di terzi anche in presenza di strumenti finanziari nominativi a me/noi intestati

Nome cognome/ rag. Sociale	Data nascita / n° reg. imprese	Luogo di nascita / sede legale

i quali firmeranno come segue:

Delegato 1	Delegato 2	Delegato 3	Delegato 4

Prendo/iamo atto che un esemplare del presente Contratto e dei relativi allegati mi/ci viene rilasciato debitamente sottoscritto dai soggetti abilitati a rappresentarVi. Confermo/iamo di aver preso attenta visione del testo del presente Contratto e di quello di tutti gli allegati i cui relativi contenuti sono da me/noi espressamente approvati.

Luogo e data

Firma dei Clienti

Dichiaro/iamo altresì di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, cod. civ., tra quelle retro riportate, le seguenti condizioni:

SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI

- art. 2.3, 2.4 e 2.5 (revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza);
- art. 4.1, 4.2 e 4.3 (revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza);
- art. 6.5 (approvazione tacita della documentazione);
- art. 8 (modifiche al contratto);
- art. 9 (comunicazioni);
- art. 10 (foro competente);
- art. 12 (recesso);
- art. 13 (esonero da responsabilità).

SEZIONE II - CONSULENZA

- art. 2 (profilatura del cliente);
- art. 3 (adeguatezza).

SEZIONE III - NEGOZIAZIONE, ESECUZIONE, RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI, COLLOCAMENTO.

- art. 1, commi 2, 3 (trasmissione degli ordini) e 4 (facoltà di non eseguire l'ordine);
- art. 3, comma 2 (strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini).

SEZIONE IV - PRONTI CONTRO TERMINE

- art. 1, comma 3 (Divieto di disposizione dei titoli venduti a termine)
- art. 3 (clausola risolutiva espressa)

Firma dei Clienti

6) CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E TITOLI/PRODOTTI OGGETTO DEI SERVIZI DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE ESECUZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI

(allegato n.1 al Contratto per il collocamento, la negoziazione, l'esecuzione la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e per la prestazione del servizio di consulenza)

Banca Popolare Etica presta il servizio di consulenza in connessione con i seguenti **servizi**:

- Collocamento, distribuzione e sottoscrizione
- Ricezione e trasmissione ordini
- Negoziazione in conto proprio
- Esecuzione di ordini per conto dei clienti

I quali hanno ad oggetto i **seguenti titoli/prodotti**:

- Obbligazioni di propria emissione
- Titoli di Stato italiano
- Titoli di stato dell'area euro ricompresi nell'universo investibile di Etica Sge
- Obbligazioni di enti soprannazionali
- Fondi comuni di investimento
- Certificati di deposito
- Azioni di Banca Popolare Etica

Il servizio viene prestato con le seguenti **modalità**:

La Banca svolge la propria attività di consulenza finalizzata a consigliare il cliente in merito all'effettuazione di una operazione avuto riguardo alle caratteristiche di rischio/rendimento degli strumenti finanziari.

Con riferimento al Servizio di Consulenza e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 2.2 della Sezione II - Consulenza del Contratto per il collocamento, la negoziazione, la ricezione trasmissione di ordini su strumenti finanziari e per la prestazione del servizio di consulenza:

- Preso atto delle precisazioni fornitemi, Vi ho/abbiamo rilasciato tutte le informazioni necessarie ai fini della prestazione del Servizio di Consulenza che, pertanto, verrà attivato dalla Banca

Data _____

(Firma/e)

- Preso atto delle precisazioni fornitemi, non Vi ho/abbiamo rilasciato le informazioni necessarie ai fini dell'attivazione del Servizio di Consulenza e, conseguentemente, la Banca, non potendo dar corso alla valutazione di adeguatezza, non sarà in grado di prestare il Servizio di Consulenza che, pertanto, non verrà attivato. Ove, nel prosieguo del rapporto, ritenessi/mo di richiedere l'attivazione del sopra citato Servizio, provvederò/emo a fornirVi tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

Data _____

(Firma/e)

7) INFORMAZIONI SU COSTI E ONERI E INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

(allegato n. 2 al Contratto per il collocamento, la negoziazione in conto proprio, l'esecuzione per conto terzi, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e per la prestazione del servizio di consulenza)

Costi e oneri per il collocamento

Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr:

Costi fissi

- a) per ogni versamento in un'unica soluzione: Euro 10,00
- b) per il versamento iniziale effettuato all'apertura di un Piano di Accumulo di Capitale: Euro 10,00
- c) per ogni operazione di passaggio tra fondi: Euro 10,00
- d) per l'emissione di ogni certificato: Euro 25,00

Oneri di Gestione

Fondo Valori Responsabili	Comm. di gestione (%)
Monetario	0,60%
Obbligazionario misto	1,20%
Bilanciato	1,80%
Azionario	1,85%

Incentivi (ricevuti dalla Banca ai sensi dell'articolo 52 Regolamento CONSOB n.16190/2007)

Fondi Valori Responsabili di Etica Sgr:

Fondo Valori Responsabili	Quota parte retrocessa al collocatore (%)
Monetario	45,00%
Obbligazionario misto	45,00%
Bilanciato	45,00%
Azionario	45,00%

Costi e oneri per la raccolta e trasmissione ordini

a) titoli di stato italiani

SOCI Bot 3 mesi 0,10%	Bot 6/9 mesi 0,17%	Bot 12 mesi 0,25%	CCT/BTP 0,30%
Minimo per ordine Euro 8,00			
NON SOCI Bot 3 mesi 0,10%	Bot 6/9 mesi 0,20%	Bot 12 mesi 0,30%	CCT/BTP 0,35%
Minimo per ordine Euro 8,00			

b) titoli di stato dell'area euro e obbligazioni soprannazionali

SOCI 0,30%
Minimo per ordine Euro 10,00
NON SOCI 0,50%
Minimo per ordine Euro 10,00

d) diritti di custodia

Dossier contenente solo azioni di Banca Etica, fondi di Etica SGR, prestiti obbligazionari di Banca Etica esente

Dossier con altri titoli (costo semestrale) soci Euro 5,00 non soci Euro 10,00

Imposta di bollo annuale per intestatari di deposito titoli (D.L.19/12/1994 N. 691)

- Persone fisiche Euro 34,20
- Persone giuridiche Euro 73,80

Imposta di bollo in misura fissa per intestatari di contratto per il collocamento, la ricezione e la trasmissione di ordini su strumenti finanziari e per la prestazione del servizio di consulenza.

Euro 14,62

Tale imposta non è dovuta se le prestazioni contrattuali trovano riscontro in un rapporto di conto corrente o di deposito titoli

8) FAC-SIMILE DEL QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELLA ADEGUATEZZA / APPROPRIATEZZA
QUESTIONARIO FINANZIARIO – ADEGUATEZZA: SEZIONE A B C APPROPRIATEZZA: SEZIONE A
BANCA POPOLARE ETICA

A.1)	CONOSCENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
A.1.1)	Qual è la sua conoscenza in materia di investimenti?
1	Limitata: ho una conoscenza limitata di strumenti finanziari
2	Media: ho una discreta conoscenza dei principali strumenti finanziari. So ad esempio che il capitale investito in titoli azionari subisce generalmente maggiori variazioni rispetto all'investimento in titoli obbligazionari e che l'investimento diversificato consente di attenuare i potenziali rischi connessi
3	Buona: ho un'ampia conoscenza di strumenti finanziari. Conosco i principali elementi di rischio per es. azionario, valutario, emittente, legati a tipologie di strumenti finanziari anche complessi
4	Elevata: ho un'approfondita conoscenza di prodotti finanziari. Sono in grado di valutare pienamente i rischi di investimenti in strumenti complessi ed anche strumenti derivati e mi aggiorno sistematicamente sull'evoluzione dei mercati finanziari ad esempio attraverso fonti informative specializzate
A.1.2)	Quali tipi di servizi di investimento conosce maggiormente?
1	Nessuna
2	gestione di portafogli e/o consulenza in materia di investimenti
3	compravendita
4	collocamento, compravendita
5	collocamento, compravendita e Pronti contro Termine
A.1.3)	Quali strumenti finanziari conosce?
1	Nessuna
2	Strumenti del mercato monetario a breve termine
3	Strumenti del mercato monetario a breve termine e/o obbligazioni
4	Strumenti del mercato monetario a breve termine, obbligazioni e/o azioni o collegati e/o obbligazioni di Paesi emergenti o di società prive di rating
5	Anche prodotti derivati
A.1.4)	Qual è il suo titolo di studio?
1	nessun titolo di studio
2	licenza elementare
3	licenza media
4	diploma di scuola superiore
5	laurea
A.2)	ESPERIENZE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Da quanto tempo, con quale importo e frequenza investe nei seguenti strumenti finanziari?	
A.2.1)	Obbligazioni (o fondi obbligazionari)
A.2.1.1)	Da quanto tempo?
1	Nessuna esperienza
2	da 0 a 3 anni

3	da 3 a 10 anni
4	più di 10 anni
A.2.1.2) Con quale importo (importo medio di ogni operazione)?	
1	Nessun importo
2	< 10.000 €
3	10.000 € < volume < 30.000 €
4	30.000 € < volume < 50.000 €
5	50.000 € < volume < 100.000 €
6	volume > 100.000 €
A.2.1.3) Con quale frequenza?	
1	Nessuna frequenza
2	annuale/semestrale
3	trimestrale
4	mensile
5	giornaliera/settimanale
A.2.2) Azioni (o fondi azionari)	
A.2.2.1) Da quanto tempo?	
1	Nessuna esperienza
2	da 0 a 3 anni
3	da 3 a 10 anni
4	più di 10 anni
A.2.2.2) Con quale importo (importo medio di ogni operazione)?	
1	Nessun importo
2	< 10.000 €
3	10.000 € < volume < 30.000 €
4	30.000 € < volume < 50.000 €
5	50.000 € < volume < 100.000 €
6	volume > 100.000 €
A.2.2.3) Con quale frequenza?	
1	Nessuna frequenza
2	annuale/semestrale
3	trimestrale
4	mensile
5	giornaliera/settimanale
A.2.3) Strumenti finanziari derivati (es. futures, options, swap)	
A.2.3.1) Da quanto tempo?	
1	Nessuna esperienza
2	da 0 a 3 anni
3	da 3 a 10 anni
4	più di 10 anni

A.2.3.2)	Con quale importo (importo medio di ogni operazione)?
1	Nessun importo
2	< 10.000 €
3	10.000 € < volume < 30.000 €
4	30.000 € < volume < 50.000 €
5	50.000 € < volume < 100.000 €
6	volume > 100.000 €
A.2.3.3)	Con quale frequenza?
1	Nessuna frequenza
2	annuale/semestrale
3	trimestrale
4	mensile
5	giornaliera/settimanale
Professione	
A.2.4)	Qual è la sua attuale professione?
1	libero professionista/lavoratore autonomo
2	quadro direttivo/dirigente
3	impiegato
4	artigiano/commerciante
5	agricoltore
6	operaio
7	pensionato
8	non occupato/studente/casalinga
A.2.5)	Lavora o ha mai lavorato nel campo della finanza o in aziende con compiti inerenti il campo finanziario?
1	sì
2	no
SITUAZIONE FINANZIARIA	
B.1)	Qual è la sua fonte di reddito?
1	solo reddito da lavoro o pensione
2	reddito da lavoro e da immobili
3	solo da immobili
4	altro
B.2)	Qual è la consistenza del suo reddito netto annuo?
1	< 15.000 €
2	15.000 € < reddito < 30.000 €
3	30.000 € < reddito < 60.000 €
4	reddito > 60.000 €
B.3)	Qual è la consistenza del suo patrimonio complessivo (finanziario e immobiliare)?
1	dispongo di un patrimonio < 200.000 €
2	200.000 € < patrimonio < 500.000 €

3	500.000 € < patrimonio < 1.000.000 €
4	1.000.000 € < patrimonio < 3.000.000 €
5	Patrimonio > 3.000.000 €
B.4)	A quanto ammontano le sue disponibilità liquide e i suoi investimenti in strumenti finanziari (patrimonio finanziario)?
1	< 25.000 €
2	25.000 € < patrimonio < 50.000 €
3	50.000 € < patrimonio < 100.000 €
4	100.000 € < patrimonio < 150.000 €
5	150.000 € < patrimonio < 300.000 €
6	300.000 € < patrimonio < 750.000 €
7	Patrimonio > 750.000 €
B.5)	Quale percentuale dei suoi risparmi intende investire mediamente in strumenti finanziari?
1	Nulla
2	Meno del 30%
3	Dal 30 % al 70 %
4	Più del 70 %
B.6)	A quanto ammontano i suoi debiti a medio-lungo termine (impegni finanziari)?
1	< 50.000 €
2	50.000 € < impegni < 80.000 €
3	80.000 € < impegni < 100.000 €
4	impegni > 100.000 €
OBIETTIVI DI INVESTIMENTO	
C.1)	Per quanto tempo intende conservare i suoi investimenti?
1	periodo < 1 anno
2	1 anno < periodo < 3 anni
3	3 anni < periodo < 5 anni
4	periodo > 5 anni
C.2)	Tenendo presente che il valore del suo portafoglio inevitabilmente oscillerà nel tempo, quant'è comunque la perdita massima che è disposto ad accettare in un anno e, quindi, qual è la sua propensione al rischio (Preferenze in materia di rischio/profilo di rischio)?
1	nessuna perdita - rischio basso
2	solo una piccola parte del mio capitale investito - rischio moderato
3	una parte media del mio capitale investito - rischio medio
4	anche una parte consistente del mio capitale investito - rischio elevato
C.3)	Qual è la finalità dei suoi investimenti?
1	Impiego temporaneo di liquidità (investire a breve termine in strumenti prontamente liquidabili e conseguentemente con redditività ridotta)
2	Proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi, ...) anche contenuti, costanti e prevedibili.
3	Crescita del capitale nel medio - lungo periodo, pur accettando il rischio di oscillazioni di valore nel breve periodo

4	Crescita significativa del capitale nel medio - lungo periodo, essendo disposto a sopportare anche forti oscillazioni di valore e rischio di perdite consistenti
C.4)	In che parte il suo tenore di vita dipende dall'utilizzo dei flussi generati dai suoi investimenti finanziari?
1	non utilizzo i redditi derivanti dai miei investimenti per mantenere inalterato il mio tenore di vita
2	utilizzo meno del 50% dei redditi derivanti dai miei investimenti per mantenere inalterato il mio tenore di vita
3	utilizzo più del 50% dei redditi derivanti dai miei investimenti per mantenere inalterato il mio tenore di vita
4	utilizzo tutti i redditi derivanti dai miei investimenti per mantenere inalterato il mio tenore di vita

AVVERTENZA PER I RAPPORTI COINTESTATI

Nei rapporti cointestati, il questionario necessario per esprimere la valutazione di adeguatezza o di appropriatezza viene fatto compilare separatamente da tutti i contitolari, dando vita a profili finanziari distinti.

Laddove il rapporto sia regolato con **facoltà disgiunta**, le valutazioni in esame sono effettuate in relazione al **singolo** cointestatario che impartisce l'ordine o richiede il servizio di investimento.

Laddove il rapporto sia regolato **con facoltà congiunta**, i contitolari espressamente indicano quale, fra quelli derivanti dai questionari compilati, è il profilo scelto. Ad esso la Banca fa riferimento nel compiere le valutazioni in esame quando deve dare seguito all'ordine congiuntamente impartito ovvero svolgere il servizio di investimento congiuntamente richiesto.

Solo per i rapporti cointestati a firma CONGIUNTA: scelta profilo Capofila MiFID

Alla luce delle avvertenze sopra riportate, i sottoscritti, titolari di un contratto di deposito titoli con facoltà di disposizione congiunta, dichiarano che la Banca, nel dare esecuzione agli ordini da noi congiuntamente impartiti o nel fornire i servizi di investimento da noi congiuntamente richiesti, deve utilizzare, per le valutazioni di adeguatezza o di appropriatezza volta a volta necessarie, il seguente profilo:

.....

data

firme

Banca Popolare Etica

Via Tommaseo, 7 - 35131 Padova
tel. 0498771111 • fax 0497399799
posta@bancaetica.it • www.bancaetica.it